

STATUTO ASSOCIAZIONE
"APS METAS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 – Denominazione e sede

Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.Lgs. 117/2017, in materia di Associazioni di Promozione sociale e delle Circolari del Ministero del lavoro e Politiche Sociali, viene redatto lo Statuto dell'Associazione METAS APS in conformità ai principi normativi statuiti dal codice del terzo settore art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione METAS APS, Ente del Terzo Settore, è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro e un'associazione apartitica, aconfessionale.

La denominazione sociale dovrà contenere l'acronimo "APS" nella corrispondenza e comunicazione ufficiale con i terzi, così come previsto dall'art. 35 comma 5 del D.Lgs. 117 del 2017. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs 117 e potrà essere usato solo dopo l'iscrizione, nella relativa sezione, del Registro Unico del Terzo Settore.

L'associazione, col presente atto, trasferisce la sede legale nel comune di Treviglio (Bg) in via Casnida 19b. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Regolamento - Efficacia - Interpretazione dello Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'Associazione può aderire mediante affiliazione o quale partner a reti associative o associazioni di secondo livello.

ART. 3 – Attività , Oggetto e Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi per consentire loro una crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita. In particolare, l'Associazione ha per fine quello di diffondere cultura sull'educazione e la pedagogia; di creare occasioni di confronto e collaborazione tra soggetti del Mondo Profit e del Mondo No Profit, del Pubblico e del Privato di sostenere le persone in situazioni di fragilità, di difficoltà e di marginalità; di favorire la messa in rete delle potenzialità e disponibilità individuali; di creare occasioni formative interdisciplinari rivolte ad educatori, insegnanti, operatori sociali e volontari per il sostegno al ruolo e alle situazioni di difficoltà nelle quali questi ruoli si trovano ad operare; di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o in difficoltà, possano trovare un sollievo al proprio disagio. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come indicato all'art. 5 comma 1, lett. d) D. Lgs. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come indicato all'art. 5 comma 1, lett. h) D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come indicato all'art. 5 comma 1, lett. i) D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, come indicato all'art. 5 comma 1, lett. l) D. Lgs. 117/2017;

L'associazione APS Metas si occupa di, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo di:

- formazione per educatori committenti cooperative sociali, fondazioni e associazioni di promozione sociale in presenza e online;
- formazione per insegnanti committenti istituti comprensivi pubblici, fondazioni e istituzioni religiose in presenza e online;

2022
formazione per singoli educatori e insegnanti associati - in presenza e online;
progetti sociali rivolti a situazioni di svantaggio sociale e coesione territoriale.

Parte di Associazione Metas e' il progetto di SATS – Scuola d'Arte Teatrale Treviglio che, come scuola di teatro e di circo, si propone di insegnare attraverso corsi e workshop le tecniche artistiche, attoriali e circensi nella sede dell'associazione di via Casnida a Treviglio. Le attività proposte sono indirizzate secondo varie fasce d'età (bambini, ragazzi e adulti).

Associazione Metas organizza inoltre presso la propria sede spettacoli, iniziative ed incontri per i propri soci con il fine di divulgare la cultura dell'arte teatrale e circense nonché per una condivisione di benessere e socialità sul territorio.

- a. Serate a tema per genitori
- b. Incontri di gruppo rivolti ai giovani
- c. Focus group su tematiche educative e di attualità
- d. Percorsi di socializzazione a partire da problematiche collegate alle fasce d'età
- e. Cicli di incontri di accompagnamento per genitori, figli, insegnanti, educatori, volontari, e per le organizzazioni
- f. Aule formative per educatori, insegnanti, volontari e per i diversi ruoli organizzativi delle imprese del Profit e del No profit
- g. Convegni e seminari per genitori, insegnanti, educatori, volontari e per le organizzazioni
- h. Focus group di confronto tra le realtà del profit e del No profit
- i. Pubblicazioni, articoli, ricerche, video, ebook, gallerie di immagini, registrazioni, sito e social network.

L'Associazione potrà svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate sopra, secondo i criteri di strumentalità e secondarietà introdotti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

L'attività di raccolta fondi può essere esercitata, sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 5 – Apporto dei volontari

L'Associazione si avvarrà, per le proprie attività, prevalentemente e in conformità delle vigenti disposizioni di settore, del lavoro di volontari (persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità). La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 6 – Soci e modalità di Adesione ed Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'associazione non dispone alcuna limitazione, con riferimento alle condizioni economiche di razza, lingua, religione e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione come associati ed alla vita dell'associazione stessa, purché si condividano i principi e le finalità stesse dell'associazione. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione nei

limiti previsti dall'art. 35 co. 3 D. Lgs 117/2017. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. I soci possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.

ART. 8 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione, senza diritto alla restituzione della quota associativa versata, mediante comunicazione scritta al Consiglio. Qualora non abbia manifesta volontà di recesso, verbalmente o per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato associato anche per l'anno entrante e dovrà quindi versare la relativa quota annua. La qualità di socio si perde, oltre che per recesso, per decesso e per esclusione. Cause di esclusione sono la morosità nel versamento della quota annuale; l'inadempimento puntuale agli obblighi assunti di prestazione d'opera senza giustificato motivo; la sopravvenuta indegnità o per altri gravi motivi. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente;
- il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- Il Revisore dei conti – se istituito;
- l'Organo di Controllo – se istituito.



L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10 – Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed il massimo organo deliberante. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsiasi altra forma idonea a facilitarne la divulgazione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro Soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato,

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandati.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, come per legge, e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- b) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- c) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- d) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- e) assegna gli incarichi di lavoro;
- f) Da attuazione ai programmi ed ai progetti deliberati dall'assemblea;
- g) Svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e delega il Presidente per il compimento di alcuni atti;
- h) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- i) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- j) elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività e scopi statutari nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- l) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, il Vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- m) delibera circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiede, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta. Sia in via ordinaria che straordinaria, il consiglio è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per sedute consecutive, decade dalla carica, la sostituzione avverrà con il primo dei non eletti. Sia le assemblee che le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno nella sede sociale salvo che nella convocazione non sia indicato un luogo diverso.

ART. 14 – Presidente

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Predisporre per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conto correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali. E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

ART. 15 - Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

ART. 16 - Il Revisore dei conti - se istituito

L'assemblea dell'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, può dotarsi del Revisore dei Conti che è eletto dall'Assemblea. Resta in carica per cinque anni e non decade in caso di dimissioni del presidente. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Il Revisore dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria dell'associazione. Certifica la corrispondenza del Bilancio

o rendiconto annuale economico finanziario ai risultati della gestione e redige una relazione d'accompagnamento al Bilancio o rendiconto annuale, da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione.

ART. 17 - Organo di controllo - se istituito

L'assemblea dell'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, può dotarsi dell'organo di controllo. Resta in carica per cinque anni e non decade in caso di dimissioni del presidente.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali come previste per legge; ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente in caso di estinzione o scioglimento.

ART. 19 - Rendiconto economico-finanziario

L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D. lgs 117 del 2017 deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D. Lgs 117/17. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di esercizio e deve essere approvato, dall'assemblea, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20 - Gestione delle attività organizzate

L'Associazione, quale organizzazione di volontariato può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della

122
solidarietà organizzata. L'Associazione, per realizzare le proprie attività, può gestire relazioni e collaborazioni, stipulare convenzioni, contratti o appalti, con enti statali o territoriali, enti privati e/o altri gruppi o associazioni, pubbliche o private. L'Associazione potrà chiedere e ottenere contributi e finanziamenti dagli enti a ciò preposti, nonché sovvenzioni, sponsorizzazioni e donazioni da privati in genere, sempre in piena conformità ai fini perseguiti. L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 3, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione ed è disponibile alla consultazione di tutti gli associati.

ART. 21 - I Libri sociali

L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

- a) il libro soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, del revisore, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs 117 del 2017. I Libri sociali, potranno essere tenuti in modalità cartacea ed elettronica.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART. 22 - Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs 117/17, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23- Privacy e GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 101 del 2018. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

ART. 24 - Disposizioni finali

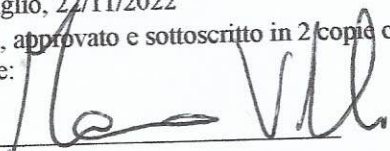
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

Treviglio, 22/11/2022

Letto, approvato e sottoscritto in 2 copie originali:

Firme:

Sig.



Sig. MASSIMO VITALI

2022
Sig.

Albani

Sig.

Amabile

Sig.

Anna Maria

Manfredi

Sig.

ANNA GATTI

Sig.

MONICA MASSOLA

Sig.

VIVIANA VISCONTI

MANUELA FEDELI

28 NOV. 2022

